



Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -  
Direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali  
[DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -  
Direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali -  
Divisione III Rischio rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale  
Alla Commissione Istruttoria IPPC  
[cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

OGGETTO: riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della Raffineria di Milazzo attualmente in corso (procedimento ID 82/9976) - DIFFIDA

Con nota prot. DVA n. 4204 del 20.02.2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento in epigrafe. La stessa nota ha fissato al 30 aprile 2019 il termine per la presentazione della documentazione necessaria a procedere al riesame dell'AIA ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Quest'ultimo comma prevede che "a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità..., l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1", tra cui, alla lettera e), la "descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente".

Tali informazioni, di norma contenute nella Scheda B (in particolare nella sezione B.7.2) e nell'allegato D6 alla domanda di AIA, avrebbero dovuto essere certamente aggiornate rispetto alla precedente domanda di AIA del luglio 2016, in quanto con il rilascio della recente AIA di cui al DM 172/2018 i valori limite di emissione sono stati modificati.

Tuttavia, come si evince nella stessa domanda di AIA del 30 aprile 2019, la Scheda B e l'allegato D6 non sono stati presentati.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 29-ter, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di AIA, l'autorità competente deve verificare "la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete,



*l'autorita' competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'art. 8-bis potra' chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa".*

Tuttavia la Div. III della Direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM, con nota prot. DVA n. 13065 del 23.05.2019, ha comunicato "che in data 30.04.2019 è pervenuta, con nota acquisita agli atti con prot. DVA/10856, la documentazione necessaria per l'avvio della relativa attività istruttoria".

In data 4.06.2019 lo scrivente ha inviato al MATTM – Direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali osservazioni in cui si segnala l'incompletezza della domanda di AIA per i motivi sopra rappresentati, invitando l'autorità competente a chiedere al gestore le opportune integrazioni.


In atto tali osservazioni non hanno trovato alcun riscontro.

Considerato tutto quanto sopra esposto, si DIFFIDA la S.V. a dare riscontro alla presente entro 10 gg. dal suo ricevimento producendo il documento del gestore contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui al comma 1, lett. e) dell'art. 29-ter del Codice oppure la richiesta di integrazioni finalizzata ad ottenere tale aggiornamento.

In caso contrario, si riserva di adire le opportune azioni previste dalla Legge.

Distinti Saluti

Milazzo, 31.10.2019

Il Presidente  
  
Giuseppe Maimone n.q.